



Ordinanza Dirigenziale N.
Data di registrazione

168
19/11/2025

OGGETTO: DISPOSIZIONE VENDITE DI FINE STAGIONE 2026

IL DIRIGENTE

- Richiamato l'art. 15 del D.Lsg. 31.03.1998 n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art.4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante le norme in materia di "vendita straordinaria";
- Visto l'art. 14 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, come sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 13/2011, il quale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni di cui al Decreto Legislativo n. 281/1997, stabilisce che sia la Giunta Regionale a fissare annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione e che siano i Comuni, a partire da tali date, a fissarne annualmente la durata fino a un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;
- Considerato che la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in sede interistituzionale, in data 24.03.2011, ha concordato di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione;
- Viste : - la deliberazione n. 40 – 2947 del 28 novembre 2011 ad oggetto "Legge regionale 28/1999, art. 14, c. 2 come sostituito dall'art. 6 della L.R. 13/2011. Fissazione delle date di inizio delle vendite di fine stagione ed indicazioni attuative" con la quale la Giunta Regionale ha fissato le date di inizio dei saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nella sede interistituzionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 24 marzo 2011, secondo le seguenti scadenze :



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

- data di inizio dei saldi invernali : il primo giorno antecedente l'Epifania;
- data di inizio dei saldi estivi : il primo sabato del mese di luglio;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 3-8048 del 12 dicembre 2018 ad oggetto *“L.R n. 28/1999 art. 14, comma 2. Fissazione del calendario dei saldi di fine stagione per l'anno 2020”* con la quale – confermata l'individuazione delle date di inizio delle vendite di fine stagione sopra indicate – vengono fornite le indicazioni per il coordinamento dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 comma 2 della L.R. 28/1999 secondo le seguenti specificazioni :
 - ☐ i saldi invernali ed estivi iniziano inderogabilmente, rispettivamente, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania e il primo sabato del mese di luglio;
 - ☐ la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalla suddette date di inizio;
- Considerato che gli esercenti sono vincolati al rispetto delle date fissate dal Comune e sono sanzionabili ai sensi di legge in caso di violazione;
- Vista la Legge Regionale n. 30 del 07.12.2021 ai sensi dell' articolo 14 bis della suddetta legge regionale sono vietate le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti;

DISPONE

Di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione per l'anno 2026 nell'arco di tempo:
SALDI INVERNALI dal 03 Gennaio 2026 al 28 Febbraio 2026
SALDI ESTIVI dal 04 Luglio 2026 al 29 Agosto 2026

Si precisa che, in base al disposto della L.R. 12 novembre 1999, n. 28, la vendita di fine stagione deve essere preceduta da una comunicazione al Comune contenente:

- l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
- la data di inizio e di cessazione della vendita;
- le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;
- i testi delle inserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore.



PROVINCIA DI TORINO



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

Ai sensi della L.R. n. 3 dell'11.03.2015, la comunicazione può essere sostituita con un cartello apposto nel locale di vendita, ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio della vendita, con indicazione del periodo di svolgimento della stessa.

Si fa presente che in base all'art. 15 e c. 3 della Legge Regionale n. 28/1999, *“nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso di dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche senza termine di paragone”*;

Inoltre, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D.Lgs 114/98, *“lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto”*;

Si avverte inoltre che l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori, approvato con D.Lgs. n. 206 del 6/09/2005:

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente .

Ai membri del Corpo di polizia Municipale è demandato il controllo sulle modalità di effettuazione delle vendite di cui trattasi.

Caselle T.se 19.11.2025

Il Responsabile

Matteo Tricarico / InfoCert S.p.A.